



Comune di Vicenza

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 c. 5 D.Lgs 267/2000 –
Annullamento della Fiera dell'Epifania 2022

IL SINDACO

VISTO Il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 ed i provvedimenti normativi ivi richiamati e diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid_19;

VISTI in particolare gli artt. 1 e 6 del ridetto D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, i quali dispongono rispettivamente che:

- lo stato di emergenza legato alla pandemia, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;
- fino al 31.1.2021 sono vietati gli eventi di massa in spazi aperti, suscettibili di generare assembramenti;

VISTA l'ordinanza 173 del 17.12.2021 del Presidente della Regione Veneto, antecedente alla pubblicazione del citato decreto legge, che raccomanda di limitare feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati che comportassero assembramenti;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Vicenza n. 69 del 21.10.2021, che dispone, tra l'altro, l'approvazione del piano delle aree per le fiere pre-natalizia e dell'epifania;

DATO ATTO CHE con determinazione dirigenziale n.2152 del 25.10.2021 è stata indetta una procedura selettiva per l'attribuzione dei posteggi in occasione della Fiera dell'Epifania prevista dal 4 al 6 gennaio 2022 e che, con successiva determinazione dirigenziale n. 2908 del 29.12.2021, è stata approvata l'assegnazione dei posteggi medesimi;

RITENUTO CHE la Fiera dell'Epifania, soprattutto in considerazione dell'eccezionale affluenza ivi riscontrabile durante le festività natalizie, comporti assembramenti e connessi livelli di rischio di contagio assimilabili o analoghi a quelli vietati dal succitato art. 6 D.L. 221/2021.

RICHIAMATO l'art. 50 c. 5 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che conferisce al Sindaco, come capo della comunità locale, l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTI:

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO – Corso Palladio, 98 - Vicenza



Comune di Vicenza

- l'art. 7-bis "sanzioni amministrative" del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

per le ragioni premesse costituenti parte integrante del presente dispositivo, **l'annullamento della Fiera dell'Epifania 2022** ed il conseguente divieto, per i venditori concessionari delle aree di vendita, di fruire delle stesse.

AVVISA

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Prefettura di Vicenza;
- Questura di Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Vicenza;
- Comando di Polizia Locale;
- Albo Pretorio – SEDE;
- Ufficio stampa;
- Servizio Mobilità e Trasporti/Sede;
- AGSM-AIM

Vicenza,

Il Sindaco

Avv. Francesco Rucco

(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

PALAZZO TRISSINO – Corso Palladio, 98 - Vicenza